

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2184)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 10 luglio 1975
(V. Stampato n. 2698)*

**presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
(BERTOLDI)**

**di concerto col Ministro del Tesoro
(LA MALFA)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 luglio 1975*

**Modifiche alla disciplina del Fondo speciale di previdenza
per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La facoltà di cui al primo comma punto 2) dell'articolo 3 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, si applica anche per i periodi di contribuzione obbligatoria nell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti che abbiano dato titolo a liquida-

zione di pensione d'invalidità a carico dell'assicurazione stessa.

I lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per i dipendenti dall'Ente nazionale per l'energia elettrica e dalle aziende elettriche private ed i titolari di pensione a carico del fondo stesso, i quali possano far valere periodi di contribuzione obbligatoria nell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti che abbiano dato titolo a liquidazione di pensione di invalidità a carico dell'assicurazione stessa, possono chiedere con effetto dal 1° gennaio 1969 il ripristino della posizione assicurativa pensionistica presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale esistente prima dell'applicazione nei loro confronti del quarto comma dell'articolo 3 della legge 25 novembre 1971, n. 1079. In tal caso i periodi di contribuzione suddetti non sono considerati utili ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni a carico del fondo.

Art. 2.

A favore dei lavoratori che cessano dal servizio conservando l'iscrizione al fondo ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 marzo 1956, n. 293, le prestazioni a carico del fondo sono liquidate sulla base della retribuzione soggetta a contributo per un lavoratore in attività, di categoria e di anzianità contributiva pari a quelle che il lavoratore aveva acquisito al momento della cessazione dal servizio.